

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIURA LONGO, POLLASTRELLI, BONAZZI,  
CANNATA, SEGA, VITALE e POLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1984

Delega al Governo della Repubblica per la riforma dell'Amministrazione finanziaria e del servizio di riscossione delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Anche questa legislatura è iniziata, come ormai è consuetudine quasi ventennale, all'insegna dei proclamati propositi, da parte governativa, di voler porre ordine, nel quadro di un rinnovato riformismo, ai settori più importanti e delicati della Pubblica amministrazione, e, tra questi, al Ministero delle finanze. Lo stesso programma di Governo ha posto in evidenza questo obiettivo. Ma, come pure puntualmente è accaduto, agli impegni non ha corrisposto una adeguata e concreta azione realizzatrice. Anzi, da questo punto di vista, probabilmente stiamo assistendo piuttosto a qualche clamoroso passo indietro. Non solo alle parole non sono seguiti i fatti; ma, quel che è più grave, i pochi fatti che si intendono compiere in questo campo sembrano in contraddizione con quel che si è dichiarato: le grandi idee di riforma

e di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria — documentate da una serie ormai numerosa di iniziative governative e parlamentari — hanno lasciato il campo ad un pragmatismo di *routine*, secondo una tradizione mai del tutto sconfitta e che riaffiora, all'interno del Ministero delle finanze non meno che in altri settori della Pubblica amministrazione, attraverso forme di rivendicazionismo particolare, che — a ben guardare — costituiscono una delle cause a cui bisogna risalire se si vuole veramente rendersi conto dell'attuale grave stato di decadenza e di inefficienza delle strutture amministrative del nostro Paese.

Si è così tollerato che restassero nel più completo abbandono settori importanti dell'Amministrazione finanziaria, quale quello fondamentale delle dogane e delle imposte di fabbricazione; si è prorogato l'ormai dan-

noso sistema di riscossione delle imposte dirette; si è privilegiato il ricorso ad obsoleti meccanismi più o meno automatici di promozione del personale, quali quello del cosiddetto « merito comparativo » o del « ruolo in soprannumero »; e così via.

Tutto ciò è accaduto mentre, viceversa, sul piano dei rapporti tra amministrazione e pubblici dipendenti, con l'approvazione della « legge-quadro », alcuni risultati positivi erano pure stati registrati: tanto che lo stesso Governo, alla fine della passata legislatura, chiedeva all'altro ramo del Parlamento di soprassedere all'approvazione del disegno di legge sulla ristrutturazione del Ministero delle finanze, proprio perchè voleva armonizzare quel testo alle nuove norme nel frattempo introdotte.

Le ragioni di fondo di questo procedere contraddittorio del Governo sono da ricercarsi nella debole proposta politica con cui esso affronta temi molto importanti e decisivi per la nostra economia e per la nostra società, quali appunto quelli relativi alla lotta contro l'evasione fiscale ed al raggiungimento di una più compiuta equità fiscale. Si direbbe anzi che coltivare le attuali disfunzioni, intervenire senza un disegno organico, ritardare l'approvazione di misure adeguate, costituisca il metodo prescelto dal Governo e dalla maggioranza per inviare precisi segnali rassicuranti nei confronti di chi avrebbe veramente da temere in una azione efficace e finalmente risolutrice dei tanti problemi che paralizzano il Ministero delle finanze. Contro tale stato di cose, tuttavia, insorgono sia la coscienza di un'opinione pubblica sempre più interessata al ristabilimento di trasparenza e linearità nell'amministrazione della cosa pubblica, sia la stessa professionalità ormai diffusa di numerosi funzionari del Ministero, di dipendenti onesti e capaci, di molti appartenenti al Corpo della guardia di finanza che, in questo ultimo periodo, hanno intensificato i loro sforzi per sopperire alla scarsa determinazione del Governo in ordine ai fini istituzionali del Ministero.

Per queste ragioni, continuando nell'impegno mai smesso in questa direzione e riprendendo il senso di tante battaglie par-

lamentari, abbiamo presentato questo disegno di legge, nell'intento di dare un contributo concreto e responsabile alla soluzione dei problemi del Ministero delle finanze.

La nostra proposta recepisce in parte, ed in parte migliora, il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, e tiene conto del dibattito allora svolto, al quale per brevità si rinvia. Si tratta in sostanza di una delega al Governo per la riforma del Ministero, per una organizzazione diversa dei suoi uffici centrali e periferici, per strutture più moderne, in grado di recepire nuovi compiti, quali quello della riscossione delle imposte dirette, di meglio utilizzare i risultati del sistema informativo, di fornire al personale le garanzie del rispetto assoluto delle norme in vigore dopo l'approvazione della « legge-quadro » e di dotarlo delle indispensabili strutture materiali di supporto al proprio lavoro e di aggiornamento professionale.

Nel titolo I definiamo la delega nei suoi limiti, nell'oggetto, nella durata e nel procedimento. Si tratta in particolare di:

a) adeguare l'ordinamento del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario, tenendo conto di ciò che nel frattempo è mutato o potrebbe mutare, ad esempio con la restituzione ai comuni di una propria capacità impositiva;

b) conformare lo stato giuridico e dei ruoli del personale alla nuova disciplina della legge 11 luglio 1980, n. 312, vincolando perciò l'Amministrazione al dettato di tale legge e non consentendo altre possibilità che siano in contrasto con essa: a tal fine, rispetto al testo approvato dal Senato nella passata legislatura, abbiamo stralciato tutte le disposizioni che riguardavano il personale, parendo a noi ormai che il Governo ha un solo obbligo in materia, e cioè quello dell'attuazione e del rispetto della « legge-quadro »;

c) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative in relazione al sistema informativo di cui il Ministero delle finanze si serve.

Il titolo II pone i criteri con i quali vanno riformati gli uffici centrali e periferici del Ministero, sulla base di un segretariato generale, di cinque direzioni generali, degli ispettori tributari, delle direzioni regionali di finanza.

Il titolo III prevede la soppressione delle esattorie ed il passaggio all'Amministrazione finanziaria del servizio di riscossione: si tratta ormai di un servizio assai limitato,

attraverso il quale lo Stato incamera non più di 1.000-1.200 miliardi di lire all'anno mediante ruoli.

Il titolo IV contiene norme particolari e finali, sia in ordine all'ampliamento ed al completamento del sistema informativo, sia in ordine alla più facile acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di altre strutture anche immobiliari.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****DELEGA LEGISLATIVA****Art. 1.***(Delega)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente numero 1, in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

**Art. 2.***(Decreti delegati)*

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

sentito il parere delle competenti Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Commissioni, di cui al comma precedente, devono esprimere il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 4 e 5, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 7, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e per la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 3.

##### *(Decentramento amministrativo)*

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Con i decreti di cui al precedente articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui

allo stesso articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonché di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali, anche nella prospettiva della restituzione ai comuni di una propria capacità impositiva.

Art. 4.

(*Segretario generale*)

Deve essere previsto il segretario generale alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'Amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso su proposta del Ministero delle finanze ed ha la durata di cinque anni. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica della attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standards* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente.

Deve essere istituito l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina del servizio centrale degli ispettori tributari istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146.

#### Art. 5.

##### *(Direzioni generali)*

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

e) servizi inerenti agli affari generali, all'amministrazione, alla formazione e al perfezionamento professionale del personale. È collocata, nell'ambito dei detti servizi, la scuola centrale tributaria.

Nelle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;

b) alle relazioni internazionali;

c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;

d) ai servizi del contenzioso.

Deve essere istituito presso la Direzione generale affari generali e del personale una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministero delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli, dei beni mobili e di tutti i mezzi tecnici strumentali e pubblicitari nonchè di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze o se venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato la propria indisponibilità, sentito il Provveditorato generale dello Stato.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici.

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore a dieci, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

#### Art. 6.

##### *(Scuola centrale tributaria)*

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono esse-



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

a) la possibilità di istituire sedi decentrate;

b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;

c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

## Art. 7.

*(Direzioni regionali di finanza)*

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché il coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazione di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'Amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni centrali.

La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali e tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, e d'intesa con il comando di zona della Guardia di finanza territorialmente competente, predispone annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari della regione e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonchè un servizio contabile con le attribuzioni previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza:

1) in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, eccetto quelle di cui all'articolo 26 della legge stessa;

2) in materia di ricorsi amministrativi relativi a tributi erariali e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Devono essere, altresì, attribuite al direttore regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dal Ministro delle finanze in materia di contenzioso relativo a tributi comunali e provinciali.

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 8.

#### Art. 8.

##### *(Uffici periferici)*

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e

da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposte sul valore aggiunto nonché alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, di contenzioso relativo ai tributi comunali e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali nonché le funzioni di difesa e rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria dinanzi alle commissioni tributarie; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario in numero non superiore agli attuali uffici distrettuali delle imposte dirette; ogni comune deve essere compreso in un solo distretto; nella determinazione dei distretti e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, del tipo di insediamento economico-produttivo nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonché gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la ela-

borazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera *a*) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

*c*) uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

*d*) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette per i quali dovranno essere ridefinite le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e dovranno inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Oltre agli uffici tributari di cui alla lettera *a*) nei maggiori centri debbono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla lettera *a*).

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

#### Art. 9.

##### *(Comitati tributari regionali)*

Ai fini della programmazione, del coordinamento e della promozione dell'attività finanziaria, saranno istituiti comitati tributari regionali con i seguenti compiti:

*a*) esprimere indirizzi di programmazione per l'attività degli uffici unici tributari con particolare riguardo alle verifiche esterne;

*b*) esaminare risultati parziali, settoriali e complessivi di gettiti delle imposte; eseguire studi sull'andamento dei gettiti tributari individuando anche settori di evasione;

*c*) analizzare le strutture economiche locali per conoscere ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità tributaria tenendo conto dell'entità degli scambi, anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

*d*) provvedere alla periodica pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni, alle imposte pagate e a quelle accertate.

I comitati tributari regionali saranno composti di non più di trenta membri scelti tra persone esperte nelle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente designati per un terzo dall'Amministrazione delle finanze e per la metà dalla regione, dagli enti territoriali locali, e per il rimanente dalle confederazioni nazionali sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni professionali, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Faranno, altresì, parte di diritto:

- i dirigenti degli uffici unici tributari;
- il comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza.

I membri che non siano di diritto del comitato tributario regionale durano in carica cinque anni.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore dell'ufficio regionale tributario; nomina, nel suo seno, due vice presidenti e un segretario.

Alla segreteria saranno addetti funzionari dell'Amministrazione delle finanze.

Il comitato potrà articolarsi in sezioni specializzate.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma il comitato potrà richiedere ed offrire informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni.

Il comitato tributario regionale potrà avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti delle strutture della direzione regionale di finanza, della regione e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

### TITOLO III

#### RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

##### Art. 10.

##### *(Soppressione delle esattorie)*

A decorrere del 1° gennaio 1985 il servizio di riscossione delle imposte sul reddito è gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria dello Stato; dalla stessa data il pagamento delle imposte e delle altre somme è effettuato dai contribuenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega ad aziende di credito, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà

essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

La consegna agli esattori dei ruoli di qualsiasi specie dello Stato e degli altri enti impositori, costituenti carico della riscossione, cessa il 31 dicembre 1983.

La riscossione delle imposte iscritte nei ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1983 è curata direttamente dallo Stato.

#### Art. 11.

##### *(Regime transitorio)*

Per il periodo dal 1° al 20 gennaio 1985, le esattorie continueranno a riscuotere, con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle condizioni previste dal rispettivo contratto, i versamenti diretti relativi a periodi di imposta antecedenti all'anno 1984 effettuati dai contribuenti secondo le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le riscossioni per i versamenti diretti di cui al comma precedente saranno incluse nel conto giudiziale reso dall'esattore per la gestione relativa all'esercizio finanziario 1984.

#### Art. 12.

##### *(Riscossione coattiva)*

Dal 1° gennaio 1985, alla riscossione anche coattiva dei residui di gestione esattoriale e ricevitoriali della circoscrizione provinciale provvede, per conto dello Stato e degli altri enti impositori, un agente provinciale della riscossione con i poteri, i diritti e gli obblighi previsti per gli esattori ed i ricevitori provinciali dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, e secon-

do le disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Nei residui di gestione sono comprese le rate non scadute.

I termini per la procedura della riscossione coattiva e quelli stabiliti dalle disposizioni sui servizi della riscossione ai fini della procedura di rimborso delle quote inesigibili sono sospesi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1985.

#### Art. 13.

##### *(Agente provinciale)*

L'agente provinciale della riscossione, nominato dal Ministro delle finanze tra le aziende di credito che hanno gestito ricevitorie provinciali od esattorie, è obbligato all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

L'agente provinciale della riscossione non è tenuto a prestare cauzione e non risponde del non riscosso come riscosso.

Le somme riscosse dall'agente provinciale della riscossione sono versate allo Stato e agli altri enti impositori.

L'agente provinciale della riscossione rende annualmente allo Stato il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale ed agli altri enti impositori il conto della gestione per le parti che li riguardano.

Lo Stato e gli altri enti impositori possono promuovere, tramite l'agente provinciale della riscossione, l'espropriazione della cauzione dell'esattore per il recupero dei rispettivi crediti.

#### Art. 14.

##### *(Gestione dei residui)*

La gestione dei residui da parte dell'agente provinciale della riscossione cessa il 31 dicembre 1988.

Per la riscossione delle somme che a tale data risulteranno ancora dovute a qualsiasi titolo dai contribuenti, le procedure



di recupero saranno svolte dagli enti impositori.

Lo Stato e gli altri enti impositori verseranno agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'importo dei loro residui di gestione in quattro rate uguali entro il mese di dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988.

Art. 15.

(Delega)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di:

a) coordinare, integrare o modificare le leggi sulla riscossione delle imposte per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ed istituire un sistema unico di riscossione rispondente a criteri di maggiore economicità del servizio e di comodità di pagamento per i contribuenti;

b) concentrare gradualmente i compiti relativi alle riscossioni coattive dell'Amministrazione finanziaria presso un servizio unico provinciale del contenzioso articolato, ove necessario, in uffici esecutivi locali, adeguando a tal fine l'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) organizzare una procedura unica per le riscossioni coattive affidate al servizio indicato nella precedente lettera b) estendendo ad esse, con le necessarie integrazioni e modificazioni, le vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

d) attribuire al servizio unico provinciale del contenzioso la rappresentanza dell'Amministrazione tributaria innanzi alle Commissioni tributarie ed eventualmente, solo per i procedimenti esecutivi, innanzi alla giurisdizione ordinaria;

e) riordinare i ruoli del personale destinato ad assicurare il funzionamento del servizio del contenzioso, da attuare anche, ove occorra, con le necessarie integrazioni delle dotazioni organiche che comunque non potranno essere superiori a complessive 2.000 unità, di cui non oltre 100 con le funzioni proprie della carriera direttiva, 500 con le funzioni proprie della carriera di concetto, 400 con le funzioni proprie della carriera esecutiva e 1.000 con mansioni di messo della riscossione;

f) disciplinare la gestione dei residui delle esattorie nel quadriennio 1985-1988 in attuazione degli articoli 12, 13 e 14 della presente legge, determinando la remunerazione che lo Stato e gli altri enti impositori dovranno corrispondere agli agenti provinciali della riscossione;

g) stabilire le norme occorrenti per il rapido espletamento delle procedure per il rimborso delle quote di imposta inesigibili a favore dei cessati agenti della riscossione.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega, di cui al presente articolo, si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dalla soppressione degli aggi esattoriali.

Le spese occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti da emanare nell'esercizio della delega, di cui al presente articolo, saranno effettuate anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

#### Art. 16.

##### *(Questioni del personale)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'ar-

articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di garantire l'inserimento, da attuarsi anche gradualmente, dei lavoratori esattoriali nelle aziende di credito autorizzate ad operare da tramite per il pagamento delle imposte alla tesoreria dello Stato secondo i principi e i criteri direttivi indicati nei commi seguenti e nel successivo articolo 17.

Dovrà essere garantito l'inserimento presso le aziende di credito:

a) del personale che risulti iscritto da data anteriore al 1° gennaio 1977 all'apposito fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

b) del personale ausiliario assunto in conformità delle leggi sul collocamento da data anteriore al 1° gennaio 1977;

c) del personale assunto dalle esattorie dopo il 31 dicembre 1976 in sostituzione di personale cessato dal servizio, purchè l'assunzione abbia avuto luogo entro il 30 giugno 1982;

d) del personale dipendente dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, istituito con legge 13 giugno 1952, n. 693, dal Consorzio regionale volontario fra esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli in Sicilia, nonché dalla Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli enti locali, in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

Sarà garantito l'inserimento presso le aziende di credito anche dell'esattore persona fisica in carica alla data del 31 dicembre 1983, purchè sia titolare di esattoria da una data anteriore al 1° gennaio 1977, ovvero dell'erede succeduto nella gestione; saranno tuttavia esclusi i titolari di una o più esattorie, le quali nell'anno 1976 abbiano prodotto complessivamente utili per entrata d'aggio superiori a dodici milioni di lire.

Per l'inserimento del personale nelle aziende di credito dovrà tenersi conto: delle dimensioni dell'azienda; dell'anzianità di

servizio; delle qualifiche conseguite entro il 1° gennaio 1977 e, per il periodo successivo, delle progressioni automatiche previste dal contratto nazionale collettivo di lavoro. Dovrà inoltre tenersi conto dei requisiti normalmente richiesti presso le predette aziende di credito, ad eccezione dei limiti di età, nonché delle cause di incompatibilità previste da leggi, regolamenti aziendali o contratti collettivi del settore bancario.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno istituite Commissioni arbitrali regionali per la composizione delle controversie relative all'inserimento presso le aziende di credito del personale indicato ai commi secondo e terzo del presente articolo. Le Commissioni dovranno essere composte per un terzo da rappresentanti del Ministero delle finanze, per un terzo da rappresentanti delle associazioni delle aziende di credito, per un terzo da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esattori ed ai dipendenti delle esattorie che anteriormente al 1° gennaio 1985 compiano il sessantesimo anno di età ovvero conseguano il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

#### Art. 17.

##### *(Fondo di previdenza)*

I decreti previsti al primo comma dell'articolo precedente dovranno contenere le necessarie modificazioni della disciplina del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e le altre disposizioni necessarie per garantire al personale inserito nelle aziende di credito un trattamento di quiescenza e di previdenza non inferiore a quello previsto dalle vigenti leggi per i lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Nei decreti previsti al primo comma dell'articolo precedente dovrà essere stabilito:

a) che l'indennità d'anzianità spettante ai lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle

esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per la quota corrispondente al rapporto di lavoro con l'esattore, è da questi liquidata all'atto della cessazione del rapporto e versata, con garanzia sulla cauzione e su ogni altro credito dell'esattore verso gli enti impositori, all'azienda di credito interessata;

b) che per tutti i crediti del lavoratore dipendenti dal cessato rapporto di lavoro con l'esattore, permane la responsabilità esclusiva dell'esattore medesimo.

#### TITOLO IV

#### NORME PARTICOLARI E FINALI

##### Art. 18.

##### *(Sistema informativo)*

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

Per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente nonchè per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad istituti specializzati a totale partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei seguenti compiti:

a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;

b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè realizzazione dei relativi programmi elaborativi;

c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;

d) svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze;

e) formazione ed addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni stipulate dovranno in ogni caso prevedere, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 3) dell'articolo 1, la graduale integrazione dell'attività di automazione oggetto delle convenzioni con quelle gestite direttamente con il personale dell'Amministrazione stessa.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente quarto comma.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

#### Art. 19.

*(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)*

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria nonchè le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel

settennio 1985-1991 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale in conformità ai piani urbanistici ed edilizi comunali, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

#### Art. 20.

*(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)*

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costruire i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al primo comma, o le convenzioni di cui al secondo comma, per la concessione degli alloggi.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari, sia per persone singole con servizi comuni;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

6) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

#### Art. 21.

##### *(Localizzazione e costruzione di beni immobili)*

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 19, se difforni



dai piani urbanistici ed edilizi, provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 19 e 20 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando l'esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

#### Art. 22.

*(Manutenzione straordinaria degli immobili)*

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonchè di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

Art. 23.

*(Locazione di beni immobili)*

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 24.

*(Acquisizione di beni mobili)*

In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 25.

*(Impegni di spesa)*

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è au-

torizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 111 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 18, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 22 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 23, è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 100 miliardi.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 19, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

- 75 miliardi per il 1985;
- 150 miliardi per il 1986;
- 300 miliardi per il 1987;
- 300 miliardi per il 1988;
- 300 miliardi per il 1989;
- 225 miliardi per il 1990;
- 150 miliardi per il 1991.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 20, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

- 50 miliardi per il 1984;
- 100 miliardi per il 1985;
- 100 miliardi per il 1986;
- 75 miliardi per il 1987;
- 25 miliardi per il 1988.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 24 per ciascuno dei sette esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 26.

*(Onere finanziario)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in complessive lire 125.000 milioni, **si provvede mediante corrispondenti riduzioni**, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.